



Roma lì, 10.12.2021  
Prot. 11003

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**  
**2021-2024**

**Art. 1.**

(Composizione del Consiglio Accademico)

1. Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore, che ne assume la presidenza, e dal numero di Consiglieri stabilito nello Statuto dell'Accademia.
2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore può delegare le funzioni di Presidente a un consigliere.
3. Su invito del Direttore o su motivata richiesta di uno o più Consiglieri, possono essere invitati a relazionare il Consiglio Accademico i coordinatori delle quattro Scuole, i docenti, gli studenti, unità del personale amministrativo e tecnico dell'Accademia Nazionale di Danza (d'ora in avanti AND), oppure consulenti esterni la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori o per la discussione di punti specifici posti all'ordine del giorno. La presenza è limitata alla sola fase della discussione dell'argomento per il quale sono stati convocati.
4. Eventuali interventi di relatori esterni al Consiglio, con l'eccezione del Personale amministrativo, deve essere preannunciata nella lettera di convocazione oppure proposta dal Presidente o da uno o più Consiglieri prima dell'inizio della seduta e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il segretario verbalizzante è nominato a rotazione dal Presidente tra i Professori componenti del Consiglio.

**Art. 2.**

(Durata della carica, surroghe e decadenza del Consiglio)

1. La carica di Consigliere ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.
2. in caso di dimissione volontaria, di decadenza per motivi disciplinari o di cessazione, il Consiglio Accademico può continuare purché sia ancora attivo il numero legale che non può andare al di sotto dei cinque membri. In caso di dimissione, decadenza o cessazione di uno dei due rappresentanti degli studenti verrà sostituito da un nuovo rappresentante.
3. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri eletti dal Collegio dei Professori, il Direttore decreta lo scioglimento del Consiglio e convoca entro quindici giorni il



Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti per procedere alla ricostituzione dell'intero organo.

**Art. 3.**

(Presidente)

1. Il Direttore convoca le sedute e redige l'ordine del giorno.
2. Il Direttore garantisce il corretto e funzionale svolgimento della seduta dando pari opportunità di espressione a tutti i Consiglieri. Al fine di rendere più proficuo e agile il lavoro del Consiglio, il Direttore può determinare eventuali contingentamenti dei tempi degli interventi su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei presenti.

**Art. 4.**

(Obblighi del Consigliere)

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere un comportamento adeguato al ruolo istituzionale che ricoprono sia all'interno dell'Istituto sia, quando lo rappresentano, all'esterno dello stesso.
2. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni; qualora siano impossibilitati devono far pervenire comunicazione scritta al Direttore, anche per via telematica, prima dell'inizio della seduta.
3. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive dalle sedute il Consigliere decade dal mandato.
4. Ogni Consigliere è tenuto alla riservatezza sulle discussioni avvenute.
5. Il Consiglio potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione solo se l'unanimità dei presenti è d'accordo.

**Art. 5.**

(Funzioni del Consiglio)

1. Le funzioni del Consiglio sono definite dallo Statuto dell'AND, dai Regolamenti didattici e dalla normativa vigente.

**Art. 6.**

(Convocazione del Consiglio e Ordine del giorno)

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita, attraverso lettera esposta all'albo e sul sito web dell'AND.
2. La convocazione deve obbligatoriamente contenere:
  - a. luogo, data e ora di inizio e ora di fine della riunione;
  - b. ordine del giorno e relativa documentazione in allegato;
  - c. eventuale presenza di consulenti esterni;
  - d. indicazione delle delibere che richiedono la maggioranza dei componenti quali quelle riguardanti le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti.
3. La lettera di convocazione viene inviata ai Consiglieri per via telematica.
4. La seduta può essere annullata, non oltre le ventiquattro ore precedenti la riunione, per causa di forza maggiore.
5. L'ordine del giorno è deciso dal Direttore, sentite anche le proposte avanzate dai Consiglieri, e prevede, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente. Qualora non sia stato esaurito l'ordine del giorno, il Direttore, sentiti i consiglieri, può riconvocare la seduta anche in tempi brevi per esaurire i punti all'ordine del giorno.  
In ogni caso i punti all'ordine del giorno non esauriti sono riportati nella seduta successiva.
6. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere deciso dal Presidente o proposta da ciascun consigliere. La proposta, qualora provenga da un consigliere, è approvata a maggioranza dei presenti.
7. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo Consigliere deve essere presentata per iscritto almeno quattro giorni prima della seduta al Direttore, che la accoglie a sua discrezione, motivando al richiedente l'eventuale rifiuto. Ove la richiesta sia invece presentata, sempre per iscritto ed entro quattro giorni dalla convocazione da almeno la metà dei Consiglieri, questa deve essere senz'altro accolta.
8. L'ordine del giorno può essere integrato, in casi eccezionali, prima dell'inizio di ogni seduta, su richiesta di ciascun Consigliere solo se l'unanimità dei presenti è d'accordo.
9. Il Presidente inserirà gli oggetti integrativi dell'ordine del giorno, dopo l'approvazione del verbale, in qualsiasi punto ritenga opportuno, considerata l'urgenza delle delibere da assumere.



10. Una convocazione straordinaria del Consiglio può essere richiesta dal Direttore con un preavviso di due giorni lavorativi. Qualora la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, deve essere inoltrata al Direttore e deve contenere i punti all'ordine del giorno di cui si chiede la discussione. Il Direttore, constatata la correttezza della richiesta, ha l'obbligo di

convocare il Consiglio tra il settimo e il dodicesimo giorno dalla data di ricezione della domanda, inserendo i punti richiesti in testa all'ordine del giorno.

11. Nell'arco di ciascun anno accademico, il Direttore concorda con i Consiglieri un calendario di almeno dodici sedute ordinarie, una al mese, coincidenti con la definizione della programmazione didattica e artistica dell'AND.

#### **Art. 7.**

(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. Qualora approvato dalla maggioranza del Consiglio sono egualmente valide le sedute alle quali i Consiglieri presenzino attraverso modalità che prevedono l'uso di tecnologie informatiche (videoconferenza, ecc.). Tale modalità è valida solo se i Consiglieri sono in servizio fuori sede per impegni istituzionali.

#### **Art. 8.**

(Svolgimento dei lavori)

1. Il Presidente presenta ciascun argomento al Consiglio e dà la parola al Consigliere relatore eventualmente incaricato di istruire la relativa delibera; terminata la presentazione dell'argomento, sono ammessi a parlare i singoli Consiglieri secondo l'ordine delle richieste presentate.
2. Ogni Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
3. La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in tre minuti con una replica di due minuti.
4. Il Presidente, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo componente.
5. Ciascun Consigliere, prima di ogni votazione, ha facoltà di fare una dichiarazione di voto per non più di due minuti, da riportare a verbale ove ciò sia espressamente richiesto.



6. La seduta può essere registrata su richiesta di un Consigliere, dietro parere favorevole dell'unanimità dei presenti.
7. I supporti contenenti le registrazioni audio non sono assolutamente divulgabili.

#### **Art. 9.**

(Modalità di voto)

1. È possibile deliberare solo su oggetti inseriti all'ordine del giorno; è consentito assumere delibere nella discussione relativa alle "Varie ed eventuali" solo se la maggioranza dei presenti è d'accordo.
2. Le votazioni possono essere svolte con modalità palese o segreta. La votazione segreta è obbligatoria nel caso di coinvolgimento diretto di una o più persone. Può essere altresì richiesta da uno dei Consiglieri con l'appoggio della maggioranza dei presenti.
3. L'esito delle votazioni viene rilevato dal Presidente.
4. Nelle votazioni i membri del Consiglio si esprimono attraverso le seguenti espressioni:
  - a) voto favorevole;
  - b) voto contrario;
  - c) astensione.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Si considerano voti "validamente espressi" i voti favorevoli o contrari (art. 14 Statuto AND).
5. Nei verbali i nominativi dei Consiglieri vengono riportati con la loro espressione di voto, mentre nelle delibere appare solo l'espressione del voto.
6. Conflitto di interessi: qualora uno o più Consiglieri fossero coinvolti direttamente da legami professionali o di parentela, gli stessi si asterranno dalla votazione.
7. Qualora nel periodo di tempo compreso tra una seduta e la successiva, il Direttore sottoponga al voto on-line del Consiglio Accademico delibere riguardanti urgenti e imprescindibili necessità correlate al funzionamento dell'Istituzione, per l'approvazione delle stesse, occorre la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri (6 su 9). Spetta al Direttore accertare il risultato della votazione on-line, che deve pervenire entro 24 ore dalla richiesta, e comunicare tempestivamente la delibera alla Segreteria Didattica.

#### **Art. 10.**

(Verbali, delibere, trasparenza, riservatezza)



1. Il verbale delle sedute riporta per ciascun oggetto, dopo la premessa, solo il testo della delibera con la motivazione e l'esito (maggioranza o unanimità) della votazione, unitamente agli eventuali allegati; è esclusa la narrativa qualora non essenziale alla comprensione della decisione.
2. Sono riportate le eventuali affermazioni di cui si richieda la verbalizzazione e si consegna il testo entro il termine di cinque giorni dalla seduta.
3. Le delibere sono immediatamente esecutive e devono essere definite seduta stante dando lettura del testo approvato. Le delibere adottate devono essere tempestivamente trasmesse alla Segreteria Didattica affinché vengano protocollate e pubblicate sul sito web dell'AND, entro il giorno lavorativo successivo dall'avvenuta trasmissione. La suddetta procedura si applica anche alle delibere approvate on-line delle quali deve essere dato conto nel verbale della seduta del CA successiva alla loro pubblicazione. Le delibere sono inoltre trasmesse dalla Segreteria Didattica ai Coordinatori delle quattro Scuole.
4. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei Consiglieri per l'approvazione, entro la seduta successiva e, una volta approvati, sono pubblicati sul sito web dell'AND e inviati a tutti i componenti del Consiglio Accademico.
5. Il Direttore e i Consiglieri devono fornire al corpo docente e agli studenti dell'AND la massima pubblicità sulle decisioni e sugli esiti del lavoro del Consiglio, mantenendo la dovuta riservatezza per quanto concerne giudizi e valutazioni espressi nella discussione e non strettamente necessari alla comprensione delle problematiche dibattute e degli esiti delle votazioni.
6. Il Presidente, in presenza di discussione che riguardi persone o inerente a problematiche che richiedono riservatezza, può disporre la non verbalizzazione o la secretazione parziale o totale del verbale. Ogni Consigliere, in questo caso, è vincolato al segreto d'ufficio.
7. I Consiglieri hanno una procedura agevolata nei tempi, riguardo all'ottenimento dell'accesso agli atti.

**Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 5 marzo 2019, integrato e modificato nella seduta del 22 luglio 2019 (art. 6 commi 5 e 6, art. 9 comma 7, art. 10 commi 3 e 4).**